

SANLORENZO

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**

Sanlorenzo S.p.A.

Aggiornata al 23 dicembre 2019

INDICE

1. Premessa	2
2. Definizioni	2
3. Ambito di applicazione della Procedura e opzione per l'applicazione di un'unica procedura per tutte le Operazioni con Parti Correlate	3
4. Esclusioni.....	4
5. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.....	5
6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate	6
7. Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare.....	9
8. Operazioni con Parti Correlate effettuate per il tramite di Controllate.....	9
9. Procedura per delibere quadro	9
10. Informativa sulle Operazioni con Parti Correlate	10
11. Delibere sulla Procedura e diffusione della Procedura nella Società e alle Controllate	10

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) in ossequio all’articolo 2391-bis del codice civile e al Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento**”, accluso quale Allegato A alla procedura) e sulla base delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione**”).

2. Definizioni

2.1 Oltre ai termini definiti in precedenza, nella Procedura i seguenti termini avranno il significato agli stessi di seguito attribuito (essendo specificato che i termini definiti al singolare avranno il corrispondente significato al plurale e viceversa):

“**Amministratori Indipendenti**” indica gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 TUF e riconosciuti indipendenti dalla Società anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

“**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**” indica il comitato costituito in seno al consiglio di amministrazione della Società in ossequio al Regolamento.

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**” indica, rispetto a ciascuna specifica Operazione con Parte Correlata, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“**Controllate**” indica le controllate italiane od estere della Società.

“**Dirigente Preposto**” indica il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari previsto dall’articolo 154-*bis* TUF della Società.

“**Operazione con Parti Correlate**” od “**Operazione**” indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata; (iii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. La valutazione circa qualificazione di una determinata operazione quale Operazione con Parte Correlata va condotta secondo i principi generali indicati al punto 1 della Comunicazione.

“**Operazioni di Importo Esiguo**” indica ciascuna singola Operazione con Parti Correlate il cui controvalore sia inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), essendo specificato che, riguardo a ciascuna Operazione realizzata con più atti frazionati, la predetta soglia è da applicare con riferimento al controvalore dell’Operazione unitariamente considerata e si intende superata quando i singoli frazionamenti, pur se distintamente inferiori alla predetta somma, abbiano complessivamente controvalore superiore.

“**Operazioni di Maggiore Rilevanza**” indica ciascuna singola Operazione con Parti Correlate in cui sia superato anche solo uno degli indici di rilevanza stabiliti dall’Allegato 3 al Regolamento (da valutare secondo i principi generali indicati al punto 2 della Comunicazione).

“**Operazioni di Minore Rilevanza**” indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“**Operazioni Ordinarie**” indica le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria (da valutare secondo i principi generali indicati al punto 3 della Comunicazione).

“**Parte Correlata**” indica ciascun soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

La valutazione circa la natura di Parte Correlata di un soggetto va condotta secondo i principi generali indicati al punto 1 della Comunicazione.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 recante la disciplina degli emittenti.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58.

- 2.2 Ai fini delle definizioni e della Procedura, le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "*joint venture*" sono quelle individuate dall'Allegato 1 al Regolamento.

3. Ambito di applicazione della Procedura e opzione per l'applicazione di un'unica procedura per tutte le Operazioni con Parti Correlate

- 3.1 La Procedura regola, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, le Operazioni con Parti Correlate concluse:
- (i) dalla Società; e
 - (ii) dalle Controllate e che siano esaminate o approvate dalla Società stessa secondo quanto indicato al punto 7 della Comunicazione.

La Procedura non si applica nel caso in cui la controparte della Società o della Controllata sia un soggetto diverso da una Parte Correlata, non avvalendosi la Società della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 2 del Regolamento.

- 3.2 Sia quale società di minori dimensioni, sia quale società di recente quotazione (facendosi riferimento alle definizioni di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lett. g) e all'articolo 3, comma 1, lett. f) del Regolamento), la Società si avvale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, della facoltà di applicare a tutte le Operazioni con Parti Correlate (e dunque sia alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia alle Operazioni di Minore Rilevanza) la medesima procedura, stabilita dai successivi articoli della Procedura ed individuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 7 del Regolamento in merito alle

"Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico". Restano in ogni caso fermi gli obblighi di informazione al pubblico circa le Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'articolo 5 del Regolamento.

4. Esclusioni

4.1 La Procedura non si applica:

- (i) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (ii) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e alle relative condizioni operative;
- (iii) alle decisioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 1, del Regolamento e di cui al precedente punto (ii), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che le stesse siano assunte nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13, comma 3, lettera b) del Regolamento;
- (iv) alle Operazioni Ordinarie che siano state concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermi gli obblighi di comunicazione a Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento.

Resta altresì ferma l'esclusione di cui all'articolo 13, comma 1 del Regolamento.

4.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, la Procedura non si applica alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con società collegate (laddove ai fini dell'esenzione le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1 al Regolamento), qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate.

Ai fini di quanto sopra, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle controllate o dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta.

In ogni caso, la valutazione della significatività degli interessi è rimessa caso per caso alla valutazione del presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6; detta valutazione dev'essere condotta secondo i principi generali indicati al punto 21 della Comunicazione.

4.3 Ove espressamente consentito dallo statuto, nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare possono essere compiute dal soggetto competente ad assumerle (ferma l'applicabilità del successivo articolo 6.8, seconda parte) senza che si debba applicare la Procedura, ma fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del Regolamento, a condizione che:

- (i) in caso di Operazioni di competenza degli amministratori delegati o del comitato esecutivo, vengano informati prima del compimento delle stesse, come del caso, il presidente del consiglio di amministrazione e il presidente del comitato esecutivo e, in ogni caso, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; in caso di Operazioni di competenza del presidente del consiglio di amministrazione che sia anche amministratore delegato, viene

informato prima del compimento delle stesse il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;

- (ii) le Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile della Società;
- (iii) il consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto (ii) predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza inerenti all'Operazione e il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

4.4 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 4 trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Controllate ai sensi del precedente articolo 3.1, punto (ii).

5. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- 5.1 Il consiglio di amministrazione della Società istituisce il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e ne nomina i componenti e il presidente. Il Comitato è necessariamente composto da tre Amministratori Indipendenti.
- 5.2 Gli amministratori accettano la carica di componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate soltanto quando ritengono di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei loro compiti.
- 5.3 Salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è equiparata a quella del consiglio di amministrazione a cui appartengono i componenti del medesimo. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di amministratore importa l'automatica immediata decadenza dal Comitato.
- 5.4 L'eventuale compenso per la partecipazione al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stabilito dal consiglio di amministrazione. Saranno in ogni caso rimborsate le spese ragionevolmente sostenute e documentate per l'esercizio dell'incarico.
- 5.5 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su convocazione del suo presidente ogni qualvolta sia necessario ai sensi della Procedura e comunque ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, e in ogni caso almeno semestralmente, ovvero quando ne facciano richiesta scritta al suo presidente due dei suoi componenti, oppure il presidente del collegio sindacale, oppure il presidente del consiglio di amministrazione.
- 5.6 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, su proposta del suo presidente, può designare in via permanente un segretario del Comitato, anche al di fuori dei suoi componenti.
- 5.7 Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco effettivo da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.
- 5.8 Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate possono altresì partecipare gli amministratori, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate, ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del

Comitato stesso che vengano eventualmente invitati dal suo presidente. Al momento della votazione i soggetti diversi dai componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dal segretario dovranno allontanarsi dalla riunione.

- 5.9 La convocazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica ordinaria spediti ai componenti del Comitato e ai sindaci almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun componente e sindaco effettivo in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 5.10 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono presiedute dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto dai presenti.
- 5.11 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17.4 dello statuto della Società per le riunioni del consiglio di amministrazione tenute mediante mezzi di telecomunicazione.
- 5.12 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate devono essere verbalizzate; i verbali sono redatti e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, che ove non venga nominato ai sensi del precedente articolo 5.6 è designato dal presidente della riunione e può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Comitato, e vengono conservati agli atti della Società.
- 5.13 Per la validità delle sedute del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica; per il calcolo della maggioranza deliberativa gli amministratori astenuti non si considerano presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Comitato, se presente.
- 5.14 Per quanto non previsto dalla Procedura, alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano *mutatis mutandis* le regole dello statuto della Società che disciplinano le adunanze del consiglio di amministrazione.
- 5.15 Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali.

6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

- 6.1 I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti ad effettuare una determinata operazione che sia qualificabile come Operazione con Parti Correlate comunicano tempestivamente al presidente del collegio sindacale e al presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società l'avvio delle relative trattative, specificando, oltre che gli altri elementi in concreto rilevanti ai fini della descrizione della specifica Operazione, perlomeno:
 - (i) il nominativo della controparte contrattuale e la natura della correlazione;
 - (ii) l'oggetto, le condizioni economiche e a quelle principali non economiche dell'Operazione;
 - (iii) le ragioni e la convenienza dell'Operazione e gli eventuali profili di rischio e criticità che comporta per la Società;
 - (iv) la tempistica prevista per il compimento dell'Operazione;
 - (v) se si ritiene che si tratti di un'Operazione conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard; in tal caso la comunicazione deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

I soggetti competenti ad effettuare l'Operazione comunicano altresì con adeguata regolarità e tempestivamente al presidente del collegio sindacale e al presidente del Comitato per le Operazioni con

Parti Correlate della Società l'andamento delle trattative, con particolare riferimento alle condizioni già comunicate ai sensi di quanto precede che mutino nel corso delle stesse.

- 6.2 Ricevuta l'informativa di cui al precedente articolo 6.1, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate stabilisce se ricorra un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 4 e lo comunica per iscritto senza indugio al soggetto competente ad effettuare l'Operazione con Parte Correlata.
- 6.3 In tutti i casi in cui, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 6.1, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ritenga che non ricorra un caso di esclusione della Procedura ai sensi del precedente articolo 4, deve convocare il Comitato stesso, mediante avviso di convocazione da inviarsi applicandosi le regole previste dallo statuto della Società per le convocazioni del consiglio di amministrazione e nel quale devono essere contenute le medesime informazioni di cui al precedente articolo 6.1. Alle riunioni del Comitato hanno diritto di partecipare anche i sindaci effettivi della Società e partecipano gli amministratori che siano specificamente invitati dal Comitato stesso.
- 6.4 Il presidente del Comitato deve altresì curare, in qualunque caso in cui l'informativa ricevuta ai sensi del precedente articolo 6.1 sia incompleta, che la stessa venga integrata dai soggetti competenti a concludere l'Operazione e deve fornire agli altri componenti del Comitato le informazioni aggiuntive così acquisite, così come quelle ricevute ai sensi del secondo comma del precedente articolo 6.1.
- 6.5 La riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve tenersi in tempo utile per la data prevista per la decisione in ordine alla specifica Operazione con Parti Correlate e, nel caso in cui questa sia di competenza del consiglio di amministrazione, almeno tre giorni prima della riunione dello stesso chiamata a deliberare sulla stessa.
- 6.6 In relazione a ciascuna Operazione con Parti Correlate sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ciascun componente del Comitato dichiara per iscritto, con comunicazione da inviare senza indugio agli altri componenti del Comitato, l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte delle Controllate).
- 6.7 Qualora non siano presenti tre Amministratori Indipendenti, ovvero laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione con Parti Correlate il ruolo del Comitato sarà svolto dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal collegio sindacale. Qualora si ricorra al parere del collegio sindacale, i componenti del collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione con Parti Correlate oggetto di esame, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 6.8 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - o, quando applicabile, i soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 6.7 - hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, anche attraverso l'acquisizione di perizie e/o *fairness opinion* e/o pareri legali, che dovranno essere trasmessi a tutti i componenti del Comitato con congruo anticipo rispetto alla data della riunione del Comitato stesso convocato ai sensi del precedente articolo 6.3. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione. L'esperto selezionato deve dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina. È fissato un limite di spesa per l'assistenza da parte degli esperti indipendenti per ciascuna singola Operazione pari a euro 20.000,00.
- 6.9 Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, quando l'Operazione è di competenza di un amministratore delegato e questi abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nella stessa, deve astenersi dal compiere l'Operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.
- 6.10 Ferma restando la riserva di competenza del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 6.9 nei casi ivi previsti, le decisioni in ordine alle operazioni qualificate come Operazioni con Parti

Correlate non di competenza assembleare sono assunte dal soggetto competente ad assumerle previo parere obbligatorio, motivato e non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, da rendere secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.11.

- 6.11 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate convocato ai sensi dell'articolo 6.3 che precede deve rendere un parere scritto non vincolante in ordine alla specifica Operazione con Parti Correlate, in cui deve svolgere considerazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e sulla convenienza della stessa per la Società e a cui devono essere allegati le eventuali perizie *e/o fairness opinion* e/o pareri legali ricevuti dagli esperti indipendenti ai sensi del precedente articolo 6.8. Il parere può attestare il ricorrere di un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 4 anche qualora il presidente del Comitato non ne abbia ravvisato la sussistenza e può contenere l'indicazione cui è subordinata l'eventuale espressione del parere favorevole all'operazione. Il parere dev'essere trasmesso al presidente del collegio sindacale e al soggetto competente ad assumere l'Operazione in tempo utile per la data prevista per l'assunzione della decisione in ordine alla stessa (nel caso in cui si tratti del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, la trasmissione va fatta al presidente del collegio sindacale e, se del caso, al presidente del consiglio di amministrazione o al presidente del comitato esecutivo). Un componente del Comitato deve inoltre illustrare il parere nel corso del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo chiamato a decidere in ordine all'Operazione, ove la stessa sia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.
- 6.12 Qualora la specifica Operazione con Parti Correlate sia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o comunque di un organo le cui decisioni siano oggetto di verbalizzazione, il relativo verbale deve riportare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della stessa e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 6.7). Nel corso della relativa votazione gli amministratori eventualmente interessati devono osservare quanto disposto dall'articolo 2391 del codice civile, valutando caso per caso l'opportunità di astenersi dalla deliberazione o di allontanarsi dalla stessa.
- 6.13 Qualora la specifica Operazione con Parti Correlate sia di competenza di amministratori delegati o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono forniti al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale nel corso della prima riunione utile successiva al suo compimento.
- 6.14 In ogni caso, gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sulle singole Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle escluse dall'approvazione della Procedura ai sensi del precedente articolo 4, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.
- 6.15 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il consiglio di amministrazione deve predisporre e mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 6.7). Nel medesimo termine il parere è altresì messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

7. Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare

- 7.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi di legge o dello statuto sociale, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione da sottoporre all'assemblea si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 6.
- 7.2 La Società non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento.

8. Operazioni con Parti Correlate effettuate per il tramite di Controllate

- 8.1 Qualora gli amministratori delegati, il comitato esecutivo o i o dirigenti muniti di delega esaminino e/o approvino Operazioni con Parti Correlate effettuate da Controllate, devono fornire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 6.6), al collegio sindacale e al consiglio di amministrazione con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'Operazione e, in particolare, sulla Parte Correlata, sulla natura della correlazione, sull'oggetto, sulle condizioni economiche e su quelle principali non economiche e sulla tempistica della stessa, nonché sugli interessi e sulle motivazioni sottostanti alla stessa; dev'essere altresì comunicato se si ritiene che si tratti di un'Operazione conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
- 8.2 Nel caso previsto dal precedente articolo 8.1, la decisione in ordine all'Operazione con Parte Correlata è assunta dal competente soggetto della Controllata previo motivato parere scritto non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società (ovvero, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 6.6), parere che deve essere reso nel rispetto dei termini previsti dal precedente articolo 6.10. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto delle Controllate competente ad assumere la decisione in ordine alla stessa.
- 8.3 Qualora la specifica Operazione con Parti Correlate da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, con i necessari adattamenti, la procedura sopra indicata.
- 8.4 Gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sulle singole Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle oggetto di esenzione ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3, lettera c) e dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

9. Procedura per delibere quadro

- 9.1 Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro, che devono essere assunte dal consiglio di amministrazione con osservanza di quanto previsto dal precedente articolo 6 (ferma restando la causa di esenzione dell'Importo Esiguo, da riferire al contro-valore delle singole operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate) e nel rispetto di quanto di seguito prescritto.
- 9.2 Le delibere quadro:
- (i) non possono avere efficacia superiore ad un anno;
 - (ii) devono riferirsi a operazioni sufficientemente determinate;
 - (iii) devono riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;

(iv) devono riportare la motivazione delle condizioni previste.

- 9.3 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 del Regolamento e dunque le stesse non sono soggette alla procedura dettata dagli articoli 6, 7 e 8 della Procedura.
- 9.4 Gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sulle singole Operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di delibere quadro.
- 9.5 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera quadro superi una delle soglie di rilevanza per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 9.6 Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente articolo 9.5 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2, del Regolamento.

10. Informativa sulle Operazioni con Parti Correlate

- 10.1 La Società è tenuta a rispettare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento in materia rispettivamente di informazione al pubblico e comunicazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate, nonché comunque tutti gli altri obblighi di legge in tema di informazioni e comunicazioni al pubblico applicabili, anche con specifico riguardo ai casi in cui le Operazioni con Parti correlate siano *price sensitive*.

11. Delibere sulla Procedura e diffusione della Procedura nella Società e alle Controllate

- 11.1 Le delibere sulla Procedura e sulle sue modifiche sono approvate, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 11.2 È compito del presidente del consiglio di amministrazione trasmettere la Procedura e le sue eventuali modifiche ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e in ogni caso al Dirigente Preposto, nonché, ed anche ai sensi dell'articolo 114, comma 2 TUF, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche delle Controllate e di far sì che le Controllate prendano atto e si impegnino a rispettare, per quanto di propria competenza, il Regolamento e la Procedura e la trasmettano a propria volta alle società su cui esercitino il controllo. La Procedura vale pertanto anche quale istruzione dalla Società alle Controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2 TUF.
- 11.3 È compito del Dirigente Preposto curare il necessario coordinamento fra la procedura e le procedure amministrativo e contabili della Società per la formazione del bilancio consolidato, del bilancio di esercizio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e informare il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il presidente del collegio sindacale delle eventuali modifiche alla procedura che ritenga opportune.
- 11.4 Fermi gli altri obblighi pubblicitari di legge, la Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

Allegati:

Allegato A – Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010